

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1322

"Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali"

Ed. provvisoria

febbraio 2014
n. 110



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1322**

"Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali"

Ed. provvisoria

febbraio 2014
n. 110

Avvertenza

Il presente *dossier* è stato predisposto in *edizione provvisoria* in ragione del tempo intercorso tra la definitiva disponibilità del testo della proposta e l'avvio del relativo esame parlamentare. Della segnalazione di eventuali inesattezze si è grati fin d'ora, anche ai fini di una nuova edizione.

Il *dossier*, inoltre, si basa - per talune parti - sul testo del *dossier* del Servizio studi della Camera: *Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio D.L. 126/2013 – A.C. 1906 - Schede di lettura - n. 106, 20 dicembre 2013.*

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
Articolo 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).....</i>	11
Articolo 2 <i>(Composizione dei seggi elettorali).....</i>	12
Articolo 3 <i>(Trasporto pubblico locale nella regione Calabria).....</i>	14
Articolo 4 <i>(Relazioni di fine mandato delle province e dei comuni).....</i>	15
Articolo 5 <i>(Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario).....</i>	16
Articolo 6 <i>(Vincoli alla contrattazione integrativa degli enti territoriali).....</i>	19
Articolo 7 <i>(Stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	22
Articolo 8 <i>(Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni in stato di dissesto finanziario).....</i>	23
Articolo 9 <i>(Sanzioni sul patto di stabilità - Chioggia e Venezia).....</i>	25
Articolo 10 <i>(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie).....</i>	25
Articolo 11 <i>(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori).....</i>	26
Articolo 12 <i>(Piani regionali di riqualificazione della spesa).....</i>	28
Articolo 13 <i>(Mantenimento dei manufatti per il turismo - Sardegna).....</i>	30
Articolo 14 <i>(Trasferimento di risorse alla regione Sardegna).....</i>	31

Articolo 15 <i>(Trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)</i>	31
Articolo 16 <i>(Sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo)</i>	32
Articolo 17 <i>(Misure per i lavoratori dei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche)</i>	36
ALLEGATO A.S. N. 1322	39

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

L'**articolo 1** interviene sull'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231¹, diretto ad individuare le sanzioni per le violazioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia e l'obbligo di comunicazione delle predette infrazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene anzitutto sostituito il comma 2 prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore (anziché dal 30 al 40 per cento come fissato dal testo vigente) per la violazione della prescrizione secondo cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a mille euro.

In secondo luogo viene soppresso il quarto periodo del comma 7-bis, che prescrive, per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, una sanzione pari al saldo del libretto stesso.

Dette violazioni concernono (articolo 49, commi 13 e 14, del decreto legislativo n. 231 del 2007):

- la mancata estinzione o mancata riduzione del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, entro il 31 marzo 2012;
- la mancata comunicazione, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, dei dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento, nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

¹ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Articolo 2

(Composizione dei seggi elettorali)

L'articolo apporta alcune modificazioni alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale.

Prevede che la scelta degli scrutatori venga effettuata dalla Commissione elettorale comunale non più per nomina (attingendo all'albo degli scrutatori) bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo.

In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, quando la legge di riforma del sistema elettorale (n. 270 del 2005) ha modificato l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (n. 95 del 1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione comunale. La disposizione in esame ripristina le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005 riproducendo pressoché letteralmente il testo del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005, ossia quella definita dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999.

Inoltre, l'articolo in esame anticipa il termine (da due a venti giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione [rectius l'ufficiale elettorale] procede al sorteggio degli scrutatori.

Infine, prevede che l'annuncio della convocazione sia pubblicato non solo mediante affissione del manifesto nell'albo pretorio del comune, ma anche sull'albo pretorio on-line.

L'articolo in esame ha il medesimo contenuto dell'articolo 2-ter dell'A.C. n. 1906, ossia di un articolo introdotto dal Senato nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, quale approvato in prima lettura dal Senato (poi non approvato dalla Camera dei deputati e pertanto decaduto).

Testo vigente	Testo novellato
Articolo 6 della legge n. 95 del 1989	
1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni , in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del	1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio on-line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati,

Testo vigente	Testo novellato
comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:	procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;	a) al sorteggio , per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;	b) alla formazione, per sorteggio , di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione , gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).	2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1 , la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.	
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori	3. Ai sorteggiati , il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le

Testo vigente	Testo novellato
l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.	elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni .	<i>Identico</i>

Articolo 3

(Trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

L'articolo 3 provvede risorse per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale nella regione Calabria, con la duplice finalità di: 1) consentire la rimozione dello squilibrio finanziario relativo all'esercizio 2013 e derivante dagli oneri posti a carico del bilancio della regione; 2) assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario finalizzato alla copertura dei costi. Per tali finalità il **comma 1** autorizza la regione Calabria a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015. L'utilizzo di tali risorse viene però condizionato: alla implementazione delle misure previste dall'art. 16-bis del D.L. n. 95 del 2012, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo n. 422 del 1997; alla integrazione da parte della regione Calabria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, del piano di riprogrammazione di cui al medesimo articolo 16-bis, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il **comma 2** definisce le caratteristiche del piano di Riprogrammazione. Il **comma 3** stabilisce che le risorse siano rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse. Il **comma 4** prevede che per il primo anno le risorse siano disponibili nel limite di 20 milioni previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei

trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di riprogrammazione.

Articolo 4

(Relazioni di fine mandato delle province e dei comuni)

L'**articolo 4** reca novelle all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con il quale sono stati individuati i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009.

Vengono in particolare modificate le disposizioni concernenti la redazione, da parte di province e comuni, di una relazione di fine mandato, prevedendo in particolare che la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sia sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (attualmente tale termine è di 90 giorni). Entro quindici giorni dalla sottoscrizione (in luogo dei 10 giorni attualmente previsti) la relazione va certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione e la certificazione sono pubblicate nel sito istituzionale della provincia o del comune (comma 2).

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione e la certificazione della relazione devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (in luogo dei 15 giorni attualmente previsti) e trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati nel sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione (comma 3).

Rispetto al testo vigente, la disposizione, oltre a modificare la tempistica degli adempimenti, fa venire meno la trasmissione della relazione al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Infine, a fini di coordinamento con quanto disposto dai nuovi commi 2 e 3 in merito al coinvolgimento della Corte dei conti, la norma in esame sopprime il comma 3-bis dell'articolo 4 citato, che prevede la trasmissione della relazione, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Articolo 5

(Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario)

L'**articolo 5** consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 64/2013, di accedere per l'anno 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione, che l'ente locale entro 30 giorni dal ricevimento deve mettere a disposizione dell'organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 120 giorni, è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

A tal fine la norma stabilisce - al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati - che per l'anno 2014 ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013², e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014.

In base all'articolo 258 del TUEL, l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione. Attraverso tale procedura semplificata, l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito, può definire in via transattiva le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti privilegiati. Effettuati gli accantonamenti, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione.

² Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

L'anticipazione così ricevuta deve essere destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata (**comma 1**).

Essa viene ripartita tra gli enti richiedenti in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat (**comma 2**), ed è concessa (**comma 3**) con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 maggio 2014, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del TUEL.

Si tratta del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 174/2012³ per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL sopradetto.

L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse (**comma 4**).

L'anticipazione viene restituita in un periodo massimo di 20 anni con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui essa è erogata. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e saranno versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (**comma 5**).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione delle anticipazioni si provvede ai sensi del **comma 6**, mentre in ordine alla modalità applicative delle norme in esame, e, comunque, per quanto non previsto nell'articolo in esame, il **comma 9** rinvia al decreto del Ministro dell'interno in data 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-*ter* del TUEL sopra citato.

Tale decreto ha stabilito in particolare le modalità di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, sulle cui risorse vengono effettuate le anticipazioni disposte a norma dell'articolo 1-*bis* in commento.

³ Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213/2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Contestualmente alla nuova disciplina da esso introdotta, l'articolo in esame sopprime (al **comma 7**) l'analoga disciplina già presente nell'articolo 1, comma 17-*sexies*, del decreto-legge n. 35/2013 inserita in tale provvedimento ad opera dell'articolo 12-*bis* del decreto legge n. 69/2013⁴.

Anche tale norma, infatti, destina risorse a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 35 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del TUEL previa apposita istanza dei comuni interessati, che a loro volta devono mettere tali somme a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

L'articolo in esame pare riproporre, con alcune modifiche, il testo dell'articolo 1-ter dell'AC 1906, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Si ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato (AS 1149) il 19 dicembre 2013 e trasmesso alla Camera (AC 1906), è decaduto il 30 dicembre 2013.

⁴ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Articolo 6

(Vincoli alla contrattazione integrativa degli enti territoriali)

Il **comma 1** dispone che le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, siano tenute al recupero - integrale - delle somme erogate al personale, mediante il graduale riassorbimento delle stesse (con quote annuali, per un numero massimo di annualità corrispondente al numero di annualità in cui si è prodotto lo 'sforamento').

E prevede l'obbligo, per le Regioni, di adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione, finalizzati a razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative (anche attraverso accorpamenti di uffici), con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva della spesa per il personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento.

Per gli enti locali, le misure di razionalizzazione organizzativa debbono in ogni caso garantire la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri posti dall'articolo 263, comma 2 del testo unico degli enti locali (comma che prevede: "Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto (...). In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente").

Nel caso in cui in seguito ai richiamati piani di riorganizzazione si verificano posizioni di soprannumero, la norma prevede per tale personale (al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa) l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 - "nei limiti temporali della vigenza delle predette disposizioni".

Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico, l'articolo 2, comma 11, del D.L. n. 95/2012 ha disposto che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), possano coprire i posti vacanti nelle altre aree (da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso di specifiche unità soprannumerarie), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di esubero e fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 14, comma 7. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del DLgs. 165/2001, secondo i seguenti criteri di priorità:

- applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (nonché del regime delle decorrenze) previsti dalla predetta disciplina pensionistica ed applicazione, senza necessità di motivazione, dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro (*ex* articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008 (lettera *a*));
- obbligo per le amministrazioni che presentino soprannumeri di predisporre un piano entro il 31 dicembre 2013 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera *a*), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 1° gennaio 2016), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera *a*) (lettere *b*) e *c*);
- dopo l'individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera *c*), obbligo per le amministrazioni interessate di avviare, per tali posizioni, procedure di mobilità, anche intercompartimentale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni del personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinarie volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione (lettera *d*));
- dichiarazione di eccedenza per il personale di cui alla precedente lettera *c*) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di *part time* vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti *part-time* del restante personale (lettera *e*)).

Il successivo comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 ha previsto che qualora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione dichiari l'esubero comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Inoltre, si estende fino a 48 mesi il periodo previsto all'articolo 33, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001 (che si riferisce al diritto all'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento).

Le cessazioni dal servizio eventualmente derivanti da situazioni di soprannumerarietà ai sensi della disciplina posta dal decreto-legge n. 95 del 2012, non possono essere calcolate come risparmio utile ai fini del *turn over*.

Infine, è previsto l'obbligo, per le amministrazioni, di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

Le disposizioni del comma 1 qui esaminato dell'articolo 6 del disegno di legge, ricalcano - ma in alcuni punti, risultano modificate - le previsioni approvate dal Senato in prima lettura in sede di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013.

Il **comma 2** prevede che le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno possano - ai fini del recupero circa lo 'sforamento' intervenuto in sede di contrattazione collettiva integrativa - intervenire anche mediante l'utilizzo di risparmi "effettivamente derivanti" dalle misure organizzative sopra ricordate o dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche (sono i piani previsti dall'articolo 16, comma 4 del decreto-legge n. 98 del 2011; il successivo comma 5 di quell'articolo 16 del decreto-legge n. 98 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate possano essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, la restante quota dovendo essere versata annualmente al bilancio dello Stato, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica).

Il **comma 3** è anch'esso rivolto alle regioni ed enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno - nonché la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, incluse le misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, dettate dal decreto-legge n. 78 del 2010 (suo articolo 9) e successive modificazioni (quanto a trattamento economico ed accessorio e rinnovi contrattuali).

Più in particolare, concerne i loro atti di autorizzazione dei fondi per la contrattazione decentrata, adottati anteriormente al 31 dicembre 2011 per le Regioni, al 31 dicembre 2012 per gli enti locali (termini fissati dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009).

Ebbene, se tali atti di autorizzazione non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione di quei fondi, è disposta la non applicazione loro della disposizione (recata dall'articolo 40, comma 3-*quinquies*, quinto periodo del decreto legislativo n. 165 del 2000) secondo cui nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla norme di legge, le clausole contrattuali sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite (ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile).

Articolo 7

(Stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche)

L'**articolo 7** prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche procedano alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. La stabilizzazione deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in sede di predisposizione dei piani di risanamento delle medesime fondazioni come stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, nell'ambito delle risorse ivi previste.

⁵ *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

Articolo 8

(Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni in stato di dissesto finanziario)

L'**articolo 8** integra l'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che reca la disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, che gli enti in dissesto sono tenuti a presentare al Ministro dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, previsto dall'articolo 252 del TUEL.

Secondo le disposizioni dettate dal capo IV del Titolo VIII del TUEL (artt. 259-263), il bilancio stabilmente riequilibrato, approvato e presentato al Ministero nei termini sopra detti, deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto, qualora per tale anno sia stato approvato il bilancio di previsione, oppure all'esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 259 del TUEL - che è stato introdotto dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del D.L. n. 35/2013 - ha derogato a tali disposizioni, stabilendo che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto viene adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata nell'esercizio successivo, l'ipotesi di bilancio che il Consiglio dell'ente presenta all'approvazione del Ministro dell'interno deve essere tale da garantire l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

L'articolo 8 aggiunge tre commi all'articolo 259 del TUEL. Il comma aggiuntivo 1-*ter* è volto a derogare alle norme vigenti, stabilendo che negli enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito di tali misure, l'ente può raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

L'ipotesi di bilancio, si ricorda, è il documento con il quale l'amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in particolare, l'ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o

riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica. Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All'organo straordinario di liquidazione è demandata la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Esso provvede pertanto alla: rilevazione della massa passiva; all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; alla liquidazione e pagamento della massa passiva. L'amministrazione locale deve occuparsi esclusivamente del bilancio risanato al fine di non incorrere in un nuovo dissesto.

Si ricorda, infine, che l'istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del TUEL).

Il comma aggiuntivo 1-*quater* dispone, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, che la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183/2011, consistente nella riduzione di risorse erariali⁶ - che dovrebbe applicarsi nell'anno successivo alla inadempienza - sia irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

Alla copertura finanziaria di tali oneri, pari a 670.000 euro, si provvede (ai sensi del nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 259) mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo in esame pare riproporre, con alcune sostanziali modifiche, il testo dell'articolo 1, commi 12-14, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Si ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato (AS 1149) il 19 dicembre 2013 e trasmesso alla Camera (AC 1906), è decaduto il 30 dicembre 2013.

⁶ La sanzione oggetto della disposizione è quella prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Articolo 9

(Sanzioni sul patto di stabilità - Chioggia e Venezia)

La norma interviene - per il 2014 - sull'applicabilità dalle sanzioni per violazione del patto di stabilità nei confronti degli enti locali assegnatari di contributi ex [articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798](#), che riguarda interventi dei comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito della legge 798 per la salvaguardia di Venezia.

In particolare:

- non si applica il divieto di assunzioni (come disciplinato dal comma 26, lettera d), dell'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#));
- la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (o del fondo perequativo, previste dalla lettera a), del medesimo comma) si applica con un massimo, fissato al 3% delle entrate correnti dell'ultimo consuntivo.

In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali versano al bilancio dello Stato le somme residue.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie)

L'**articolo 10** - sostanzialmente identico all'art. 1, comma 15, del D.[L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), decaduto per mancata conversione nei termini - modifica la disciplina a regime sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. [186](#) del 3-12 luglio 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate.

In primo luogo, le novelle specificano che la disciplina (a regime) vigente concerne - oltre alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - anche le aziende ospedaliere ed esplicitano - in conformità al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. [285](#) del 15-29 giugno 1995 - che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime, in base alla disciplina già vigente, sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti ed aziende sanitari in esame) corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a

destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto ministeriale.

In secondo luogo, si prevede che la deliberazione suddetta, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le novelle esplicitano altresì - in conformità al dispositivo della citata sentenza della Corte costituzionale n. [285](#) del 15-29 giugno 1995 - che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.

Articolo 11

(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori)

L'**articolo 11** incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare, viene aumentata la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ampliate le finalità a cui può essere destinata, ricomprendendovi gli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame novella il comma *3-bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, diretto a disciplinare l'imposta di sbarco sulle isole minori.

Si ricorda che il comma *3-bis* dell'articolo 4 citato (introdotto dall'articolo 4, comma *2-bis*, del decreto-legge n. 16 del 2012) consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

L'imposta, nel testo previgente, si applica nella misura massima di 1,50 euro ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

L'imposta non è dovuta:

- dai soggetti residenti nel comune;
- dai lavoratori (intendendosi persone che si recano nell'isola per motivi di lavoro);

- dagli studenti pendolari (cioè studenti non residenti che si recano nell'isola per motivi di studio);
- dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (cioè dai possessori di seconde case presenti sull'isola e relativo nucleo familiare).

La disposizione precisa inoltre che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta (compagnia di navigazione) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato (articolo 13, D.Lgs. n. 471 del 1997). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica la normativa vigente in materia di notifica e accertamento dei tributi locali (articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il testo in esame modifica il comma 3-*bis* nel modo seguente:

- si ampliano le finalità a cui può essere destinato il tributo, che oltre ad interventi in materia di turismo e di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, può essere destinato ad interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- viene aumentata (da 1,50 euro a 2,50 euro) la misura massima dell'imposta, specificando che questa si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola;
- si introduce la possibilità per i comuni di aumentare l'imposta fino ad un massimo di 5,00 euro in relazione a determinati periodi di tempo;
- si dispone la facoltà dei comuni di prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone per motivi ambientali disciplinate nella loro fruizione, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. In tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'Amministrazione comunale con apposito avviso pubblico;
- tra i soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta - oltre alle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea - si aggiungono i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola;

- si introduce la possibilità di riscuotere l'imposta con diverse modalità - che il comune può stabilire con regolamento - in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Il comune che ha sede giuridica in una isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago, in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime.

Con il **comma 2** vengono fatti salvi i regolamenti comunali già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal precedente comma; entro il termine di approvazione del bilancio di previsione questi devono essere comunque resi conformi a tali disposizioni.

L'articolo in esame pare riproporre, con alcune modifiche, il testo dell'articolo 2, commi 19 e 20, dell'AC 1906, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Si ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato (AS 1149) il 19 dicembre 2013 e trasmesso alla Camera (AC 1906), è decaduto il 30 dicembre 2013.

Articolo 12

(Piani regionali di riqualificazione della spesa)

Il testo dell'articolo riproduce - con talune modifiche - il contenuto del comma 12-*bis* (nonché, in parte, del comma 13-*bis*) dell' art. 1 del d.d.l. A.C. 1906, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, introdotto nel corso dell'esame al Senato (A.S. 1906).

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.

Il citato articolo 16, comma 4, autorizza le amministrazioni pubbliche (definite ed elencate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/200147) ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

La norma in esame elenca il contenuto puntuale del piano, che deve:

- a. indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;
- b. intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), recante le norme sulla digitalizzazione e riorganizzazione amministrativa e procedurale delle pubbliche amministrazioni;
- c. specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;
- d. attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

La norma dispone inoltre - al **comma 2** - che le eventuali economie aggiuntive realizzate con il piano, con riferimento a ciascuna voce di spesa, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa solo del personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

La normativa vigente, non modificata dalle norme in esame, al citato comma 5 del D.L. n. 98/2011 dispone che le eventuali economie aggiuntive realizzate (con il piano di cui al comma 4) rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dall'articolo 12 dello stesso D.L. (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dallo stesso articolo 16 possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2009, n. 150.

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Le suddette eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi.

I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

In relazione ai risparmi realizzati attraverso la cosiddetta digitalizzazione e la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività gestionali (di cui al citato art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005) il **comma 3** dispone che essi siano utilizzati in misura pari a due terzi per i premi di efficienza del personale previsti dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, n. 150

secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui alla norma in esame, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

Il **comma 4** dispone per il caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa. In tal caso i risparmi di cui si è detto devono essere destinati al graduale recupero delle somme indebitamente erogate, come previsto dai piani di rientro.

Il **comma 5** prevede che le Regioni trasmettino:

- una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016», al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio;
- le informazioni relative ai risultati conseguiti alla Corte dei conti.

Articolo 13

(Mantenimento dei manufatti per il turismo - Sardegna)

La norma autorizza i concessionari di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive a mantenere installati i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti (comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico per l'edilizia - D.P.R. [n. 380 del 2001](#)).

La norma opera nelle more della revisione delle norme sul rilascio delle concessioni e pone le seguenti condizioni:

- che i manufatti siano stati realizzati legittimamente,
- che i manufatti siano stati realizzati in conformità alla concessione (*condizione che pare sovrapporsi alla precedente*),
- che i manufatti permangano solo per il periodo di durata della concessione (ma senza necessità di nuova istanza),
- che i manufatti siano comunque rimossi alla data di scadenza della concessione,
- che sia assicurato il pagamento dei canoni concessori dovuti.

Finalità espressa è quella di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna.

Articolo 14

(Trasferimento di risorse alla regione Sardegna)

La norma trasferisce al bilancio dello Stato la somma di 5.836.996,99 euro già destinata alla bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola di La Maddalena.

La somma sarà riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e quindi trasferita alla regione Sardegna.

Articolo 15

(Trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

Il testo dell'**articolo 15** riproduce il contenuto dell' articolo 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, approvato dal Senato (A.S. 1906) ed introdotto nel corso dell'esame in Senato, decreto legge non convertito in legge. La disposizione novella il Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, introduce un comma 8-bis all'articolo 48 del Codice.

L'articolo 48 disciplina la destinazione dei beni e delle somme confiscate alla criminalità organizzata. In particolare, il comma 8, in relazione ai beni aziendali, ne prevede il mantenimento al patrimonio dello Stato e la destinazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con proprio provvedimento che ne disciplina le modalità operative. L'agenzia può optare per le seguenti possibilità:

- a) affitto dell'azienda, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;
- b) vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (in caso di vendita alla scadenza del contratto di affitto, l'affittuario ha un diritto di prelazione);

- c) liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Il nuovo comma 8-bis prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti - per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni (in ragione della localizzazione del bene). Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda. Sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia le modalità di attuazione della disposizione "*che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi*".

Non appare univoco, ad una prima lettura della previsione di cui al comma 8-bis citato, il significato da attribuire all'espressione "i relativi proventi", se - in ipotesi - quelli del trasferimento o piuttosto dell'utilizzo dei beni in questione.

Le **lettere b) e c)** novellano invece l'articolo 117 del Codice antimafia che detta una disciplina transitoria. In particolare, attualmente il comma 8 di tale disposizione consente all'Agenzia nazionale di sottrarre all'azienda confiscata, ma non in liquidazione, singoli beni immobili ai fini del loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che già utilizzino quei beni per finalità istituzionali. La novella introdotta dalla lettera b) elimina il requisito della previa utilizzazione da parte dell'ente, così estendendo l'applicabilità della disposizione a tutti i beni immobili dell'azienda.

La lettera c) aggiunge un comma 8-bis all'articolo 117 del Codice che prevede una priorità nel trasferimento dei beni immobili aziendali estromessi ai sensi del precedente comma 8 del medesimo articolo 117, in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.

Non appare univoco, ad una prima lettura, che cosa si intenda nella previsione di cui al nuovo comma 8-bis del citato articolo 117 per "atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni", essendo il trasferimento della proprietà dei beni in questione disposto dall'Agenzia con la delibera di cui al comma 8 che appare di per sé idonea a produrre tale effetto.

Articolo 16

(Sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo)

Il testo dell'articolo, nei commi da 1 a 3, riproduce - con talune modifiche - il contenuto dei commi da 10-bis a 10-quater dell' art. 1 del d.d.l. A.C. 1906, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, introdotto nel corso dell'esame al Senato (A.S. 1906).

I commi 1 e 2 prevedono la possibilità di una proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal D.L. n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.

I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato per un massimo di tre anni e non oltre, dalla norma in esame, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.

Il **comma 1** individua i finanziamenti agevolati ai quali si applica la proroga per un massimo di tre anni e non oltre, rispetto alla durata massima originariamente prevista:

- finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Tale finanziamento può essere richiesto anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F (articolo 11, comma 7- bis, del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);
- finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

Per le modalità di accesso a tali finanziamenti è prevista una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi. I soggetti finanziatori stipulano contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Il **comma 1** prevede, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni sulla base delle quali vengono stipulati i contratti tipo in coerenza con le disposizioni introdotte. Tali convenzioni e i successivi adeguamenti sono stati stipulati sulla base delle stesse norme che hanno disciplinato i suddetti finanziamenti (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012; articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 6, comma 5, del D.L. n. 43 del 2013).

La norma prevede che ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del D.L. n. 174 del 2012. Non sono pertanto previsti ulteriori stanziamenti.

Si evidenzia che l'articolo 11, comma 13, del D.L. n. 174 del 2013 stima in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014 gli oneri derivanti dall'accollo da parte dello Stato degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese strettamente necessarie alla loro gestione, corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. A tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Fondo per la ricostruzione dall'articolo 7, comma 21, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, provenienti delle complessive riduzioni di spesa previste dal decreto legge n. 95 medesimo.

Si prevede, inoltre, l'estensione delle garanzie dello Stato concesse con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze già emanati ai sensi delle citate norme, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, ai finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione della norma in esame.

I decreti ministeriali del 14 novembre 2012 e 28 novembre 2012 hanno disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti previsti dal D.L. n. 174 del 2012 e hanno definito i criteri e le modalità operative delle garanzie stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica). Le circolari n. 45/E e n. 46/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.

Il **comma 2** prevede che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1. Pertanto anche tale rata viene inglobata nel nuovo piano di ammortamento.

I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale, mentre gli interessi e le spese sono accollati allo Stato che li restituisce ai soggetti finanziatori mediante un credito d'imposta pari per ciascuna scadenza di rimborso all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito (articolo 11, comma 10 del D.L. n. 174 del 2012).

Il **comma 3** precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati è subordinata alla previa verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. La norma prevede altresì che le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati (articolo 1, comma 4, del D.L. n. 74 del 2012).

Con le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha valutato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato degli interventi disposti in seguito al sisma del 20 e del 29 maggio (D.L. 74 del 2012, D.L. 83 del 2012 e D.L. 95 del 2012). Non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente, il D.L. n. 174 del 2012, la legge n. 228 del 2012 e il D.L. n. 43 del 2013.

Si ricorda che l'articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3). Allorché riscontri un'incompatibilità dell'aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha

la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.

Con la decisione C(2012) 9471 final la Commissione ha giudicato compatibili con la suddetta disciplina gli aiuti previsti dalla normativa in oggetto a favore delle imprese agricole. Sono stati valutati, in particolare, i regolamenti che hanno sospeso il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi, il D.L. n. 74 del 2012, il D.L. n. 83 del 2012 e il D.L. n. 95 del 2012.

Con la decisione C(2012) 9471 final gli stessi provvedimenti normativi sono stati esaminati dal punto di vista degli altri settori economici, escludendo l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. La Commissione ha deplorato che l'Italia abbia applicato le misure sopra richiamate prima che fossero approvate dalla stessa Commissione. In ogni caso, una volta esaminate nel merito, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni.

Il **comma 4** rende non applicabili al comune dell'Aquila - per l'esercizio finanziario 2013 - le vigenti sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno.

Il **comma 5** rende non applicabili - per gli anni 2013 e 2014 - nei comuni del "cratere" (il riferimento è ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009) diversi dall'Aquila (*la norma recita "negli altri comuni"*) e nella provincia dell'Aquila, le riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio, e al fondo perequativo disposte in via generale per comuni e province dall'articolo 16, commi 6 e 7, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#).

La norma lascia fermo il complessivo importo delle riduzioni previste.

Finalità esplicita è quella di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila.

Articolo 17

(Misure per i lavoratori dei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche)

L'**articolo 17** proroga dal 28 febbraio al 31 marzo 2014 il termine della prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede per 15 milioni di euro riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 (relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ora confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali) e per 5 milioni di euro riducendo gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, nell'ambito del programma «Iniziativa per lo sviluppo

del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica».

Si ricorda che l'art. 1, comma 748, della legge di stabilità 2014, ha disposto la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni Consip. Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori avvalendosi delle imprese aggiudicatrici della gara Consip al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 69/2013 (ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche). Infine, si prevede che il Governo attivi, entro il 31 gennaio 2014, un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni Consip.

ALLEGATO A.S. N. 1322



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori ZANDA, SACCONI, SUSTA, ROMANO, ZELLER, Mario FERRARA, DE PETRIS, GASPARRI, AZZOLLINI, MARTINI, MATURANI, LEPRI, TONINI, Rita GHEDINI, D'ADDA, MANASSERO, RUSSO, VALENTINI, PEGORER, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, CHIAVAROLI, D'ALÌ, FRAVEZZI, LANZILLOTTA, Luigi MARINO, MILO, SCAVONE, URAS, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, FINOCCHIARO, RANUCCI, CASSON, PEZZOPANE, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, VACCARI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, FILIPPIN, PUPPATO, LO MORO, MINNITI, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, Mauro Maria MARINO, BIANCO, LUMIA, ORRÙ, PADUA, CAPACCHIONE, CUOMO, SAGGESE, SOLLO, BUBBICO, FATTORINI, MARGIOTTA, LATORRE, TOMASELLI, ALBANO, CANTINI, GRANAIOLA, LUCHERINI, SCALIA e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge contiene una serie di proposte normative, approvate dalla Commissione Bilancio del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (atto Senato n. 1215), che la Presidenza del Senato ha dichiarato improponibili per l'Aula.

Il disegno di legge, pertanto, raccoglie tutte le disposizioni che sono state rese improponibili nella seduta d'Aula del 20 febbraio 2014, e che riguardano la funzionalità di regioni ed enti locali, il trasporto pubblico locale, gli interventi in favore di popolazioni

colpite da calamità naturali, il funzionamento delle aziende sanitarie, il trasferimento di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali al patrimonio degli enti territoriali e, infine, le disposizioni che riguardano la delicatissima economia della Sardegna. Si è aggiunto inoltre un ulteriore articolo, contenente misure per i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative, non esaminato dalla 5ª Commissione, che tuttavia aveva trovato un sostegno unanime in Aula, stante l'emergenza di dare soluzione alla questione.

Si tratta di proposte su questioni di grande rilevanza, che in Commissione Bilancio sono state esaminate, votate ed approvate con il parere favorevole del Governo, e sono tutte dotate della necessaria copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;

b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

Art. 2.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali)

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi

compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo svi-

luppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva at-

tuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

Art. 4.

(Relazioni di fine mandato delle province e dei comuni)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine man-

dato e la certificazione sono pubblicate nel sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale, con indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati infine nel sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;

b) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 5.

(Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al

comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del direttore generale del Tesoro da pubblicare nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 17-*sexies* è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

prio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

1. Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate, mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva per il personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti del decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza delle predette disposizioni. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno e la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché

l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli atti di autorizzazione dei fondi per la contrattazione decentrata, adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

(Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nell'ambito delle risorse ivi previste.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni in stato di dissesto finanziario)

1. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter.* Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-quater. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

1-quinquies. All'onere derivante dal comma 1-*quater*, pari a euro 670.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 9.

(Disposizioni in favore degli enti locali assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984)

1. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), del medesimo articolo 31 si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, in base alla data della deliberazione di impegno».

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini com-

merciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì

prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione

finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa di cui al comma 2 possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al

graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016», e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

Art. 13.

(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico balneare)

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati legittimamente e in conformità alla concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di

scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

Art. 14.

(Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna)

1. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola di La Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferito alla regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assi-

curino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Art. 16.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012 e del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013

ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento

derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nè le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

5. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

Art. 17.

(Misure in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali)

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2014, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di euro 15 milioni nell'anno 2014. Gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, nell'ambito del programma «Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica», sono ridotti di euro 5 milioni.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>100</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1061 "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani"
<u>101</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1275 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"
<u>102</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"
<u>103</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1249 "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti"
<u>104</u>	Dossier	FINANZIAMENTO DEI PARTITI: note sul decreto- legge n. 149 del 2013 con gli emendamenti proposti dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente
<u>105</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1288 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria"
<u>106</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1299 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" - Ed. provvisoria
<u>107</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 635, 717, 789, 820, 906 e 1204 Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e d'investimento
<u>108</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - Ed. provvisoria
<u>109</u>	Testo a fronte	I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, Germania e Spagna

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it